



## COMUNE DI RONZONE

Via Mendola 18  
38010 RONZONE (TN)  
C.F. 00343390225  
Tel. 0463 880551 – fax. 0463 880554

# Iscrizione nella lista di Leva dei giovani nati nell'anno 2002

## IL SINDACO

Visto l'articolo 34, del D.P.R 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alle disposizioni sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica

### RENDE NOTO:

1. Tutti i cittadini maschi dello Stato e gli stranieri che con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza possono divenire tali), nati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2002 e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 35 del Decreto suddetto, sono in obbligo di domandare entro questo mese la loro ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA e di fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti. Allo stesso obbligo sono anche soggetti, in applicazione dell'art. 1 del Decreto, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno obbligo di farla i loro genitori o tutori.
2. I giovani qui domiciliati ma nati altrove, nel richiedere la loro iscrizione esibiranno o faranno presentare l'estratto dell'atto di nascita.
3. I giovani che non siano domiciliati in questo Comune ma che vi abbiano la dimora abituale nel senso dell'art. 43 del Libro I del Vigente Codice Civile hanno la facoltà di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio nel senso del successivo art. 44 del codice stesso.
4. Nel caso che taluno nato nell'anno 2002 sia morto, i genitori, tutori o congiunti, esibiranno l'estratto legale dell'atto di morte che dell'Ufficiale dello Stato civile viene rilasciato in carta libera.
5. Saranno iscritti d'ufficio per età presunta quei giovani che essendo compresi nei registri di Stato Civile siano notoriamente ritenuti avere l'età richiesta per l'iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato con autentici documenti e prima di imprendere servizio militare, di avere un'età minore di quella attribuita.
6. Gli omessi giudicati rei di essersi sottratti alla leva non potranno essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e laddove risultassero colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo di leva, incorreranno altresì nelle pene della reclusione o della multa comminata dall'art. 132 e seguenti del suddetto Decreto n. 237.

  
IL SINDACO  
(Erizzi Stefano)